

Patente a punti

(Art. 126-bis CDS)



La patente a punti italiana non rappresenta uno strumento sanzionatorio immediato ma si affianca efficacemente al sistema di applicazione delle sanzioni accessorie attualmente vigente. Infatti, alla perdita totale del punteggio (20 punti) non consegue la sospensione immediata della patente di guida ma la sua revisione, cioè la verifica – attraverso la ripetizione degli esami teorici e pratici della permanenza nel conducente della necessaria abilità alla guida. Anche dopo l'introduzione della patente a punti perciò resta pienamente efficace il sistema sanzionatorio attuale con la possibilità di applicazione della sanzione accessoria della sospensione immediata della patente di guida.

Cosa sono i punti e quando vengono persi

Al momento del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti che viene annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, tenuto dal DTTSIS.

Il punteggio di ciascun conducente subisce riduzioni ad ogni comunicazione relativa alle violazioni che prevedono decurtazione di punteggio.

Il divieto di sosta o la mancanza dei documenti a bordo del veicolo non comportano riduzione di punteggio, ad eccezione delle soste effettuate negli spazi riservati alla fermata degli autobus o allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza, alla fermata o sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza dei relativi scivoli e nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici.

Cosa succede al momento dell'accertamento

Il punteggio previsto per ciascuna violazione è indicato nel verbale di contestazione. Quando la decurtazione viene annotata in archivio nazionale degli abilitati alla guida, l'utente riceve al proprio domicilio una comunicazione della avvenuta decurtazione.

Per i conducenti che hanno conseguito la patente dopo il 1 ottobre 2003 ogni violazione comporta riduzione di punteggio in misura doppia per i primi tre anni dal rilascio della patente (c.d. neopatentati).

Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni per le quali è prevista la decurtazione di punteggio e nessuna sanzione accessoria di sospensione o di revoca della patente dovranno essere detratti al massimo 15 punti.

Qualora il conducente non sia stato identificato, l'obbligato in solido a cui il verbale è notificato, è tenuto a comunicare, entro sessanta giorni, all'ufficio o comando che ha accertato la violazione, i dati personali e quelli della patente della persona che si trovava alla guida al momento della violazione. In caso di omessa comunicazione o di comunicazione priva di elementi utili ad identificare il conducente, l'obbligato in solido è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di € 250,00 come disposto dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s modificato dal D.L. 262 del 3.10.2006.

Come avviene la decurtazione

La decurtazione viene disposta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri al momento della definizione del verbale di accertamento di una violazione (cioè dopo il pagamento della sanzione oppure, se questo non è avvenuto, alla scadenza dei termini per impugnarla o, infine, all'esito negativo dell'eventuale impugnazione al prefetto o al giudice di pace o per Cassazione).

Nessun provvedimento di riduzione è applicato direttamente dagli organi di polizia che hanno accertato la violazione. Questi provvedono entro 30 giorni dal momento in cui l'accertamento è diventato definitivo (sono stati esperiti, cioè, tutti i rimedi amministrativi o giurisdizionali) a comunicare l'applicazione della sanzione o l'esito negativo dei ricorsi all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La decurtazione è comunicata all'interessato a cura del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

Il titolare può controllare in tempo reale nelle 24 ore presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida lo stato della propria patente, utilizzando l'utenza telefonica 848782782 (attenzione non è un numero verde! La telefonata può essere effettuata solo da apparecchio fisso ed ha il costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore telefonico).

Come si recupera il punteggio

La mancanza, per il periodo di due anni consecutivi, di perdita di punteggio determina la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale.

Ai titolari di patente che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti è previsto l'accreditamento di 2 punti fino a raggiungere il tetto massimo complessivo di 30 punti.

Il punteggio perso può essere recuperato frequentando anche appositi corsi (fino a 6 punti e fino a 9 punti per i conducenti titolari di abilitazione professionale correlata alle patenti di categoria B, C, C+E, D, D+E) presso le autoscuole o gli altri soggetti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Cosa succede al termine del punteggio

Con la decurtazione di tutti i punti disponibili, è disposta la revisione della patente di guida da parte dell'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri competente rispetto al luogo di residenza del titolare di patente. Cioè il conducente è invitato con lettera recapitata al suo domicilio a ripetere gli esami previsti per il rilascio della patente.

La revisione della patente deve essere effettuata entro 30 giorni dal momento in cui perviene la comunicazione che la dispone. Durante questo periodo il conducente può continuare a circolare.

Se non si presenta a sostenere gli esami di revisione la patente è sospesa. Il titolare di patente non può più circolare fino a quando non ha superato le prove di esame con esito favorevole.

LA POLIZIA LOCALE